

TI_GERICHTE INC.2004.32804 vom 26. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2004.32804

FR: TI_GERICHTE INC.2004.32804 du 26 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE INC.2004.32804 del 26 novembre 2004

Regeste

Istanza di proroga della carcerazione LDDS

Erwägungen

E. 6

La decisione sull'eventuale nuova proroga della carcerazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all'originaria decisione di incarcerazione ed alla proroga del

E. 7

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità, con scritti 13 e 28 ottobre 2004, ha sollecitato l'Ufficio federale dei rifugiati, Divisione rimpatrio, al fine di ottenere sostegno in vista dell'esecuzione dell'allontanamento, ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, durante un colloquio telefonico con un collaboratore dell'UFR avvenuto il 1° novembre 2004, ha dimostrato la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d'origine e a voler collaborare con le autorità all'ottenimento dei documenti di viaggio, rifiutandosi di volere compilare il formulario di richiesta dei documenti presso la rappresentanza diplomatica armena a Ginevra (cfr. doc. C allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4); si è poi rifiutato, durante un colloquio telefonico avvenuto l'11 novembre 2004, di parlare con l'esperto designato per lo svolgimento del test LINGUA (cfr. doc. F allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4); Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

E. 8

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell'ottica della proporzionalità. Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiterati) commessi, il rifiuto di _____ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l'ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità. Per i quali motivi, visti i menzionati articoli di legge, decide: 1. La

decisione/istanza 26 novembre 2004 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto _____ alias _____ e _____ è accolta. § Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto _____ alias _____ e _____ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 7 febbraio 2005, compreso. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione (via fax e raccomandata): giudice Claudia Solcà

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.